



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1470 DEL 03/10/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.

DITTA EMIRATES METALS S.R.L. – IMPIANTO DI VIA MILANO N. 61 IN COMUNE DI CARTIGLIANO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta Emirates Metals S.r.l. (p.i.: 03816270247) per l'impianto di via Milano n. 61 in Comune di Cartigliano è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1/2014 del 25/03/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Cartigliano;
 - la Ditta risulta iscritta al n. 2/2013 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, metalli e plastica, in procedura semplificata per le tipologie di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16 e 6.1 (solo R13 – messa in riserva) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. n. 74408 del 31/10/2017, ha trasmesso il rapporto tecnico del controllo effettuato presso lo stabilimento della ditta in data 25/10/2017, al termine del quale il personale di ARPAV in qualità Polizia Giudiziaria "... di iniziativa poneva sotto sequestro i cumuli di rifiuti e big bags ... omissis";
 - dal predetto rapporto tecnico sono emerse non conformità nella gestione dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, consistenti in:
 - non rispetto del lay out aziendale presentato per l'ottenimento dell'autorizzazione,
 - gestione di rifiuti in ingresso derivanti da altri impianti che avevano effettuato la sola operazione di messa in riserva (operazione R13 di cui all'allegato C al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006),
 - gestione di altre tipologie di rifiuti non ricompresi nell'autorizzazione; "... un cumulo significativo stimato in ca.500 T. di rifiuti quali: plastica, carta, cartone, imballi, rifiuti da selezione di rifiuti solidi urbani, cascami in tessuto ecc miscelati ...", "... circa 200 big-bag che la ditta dichiarava contenenti polveri metalliche che sembravano più riconducibili a polveri derivanti da sistemi di abbattimento di particolati metallici ...", "n. 2 cumuli che la ditta dichiarava essere riconducibili sempre a polveri metalliche di cui sopra ma che a giudizio degli scriventi sono più associabili a terre, sabbie, scorie da impianti di fusione",
 - incompleta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti in quanto "le operazioni di scarico non riportano i riferimenti alle operazioni di carico",
 - mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, in quanto non sono state effettuate le verifiche analitiche previste e non sono riportate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di depurazione nel registro di manutenzione.
- Il Comune di Cartigliano ha emesso l'ordinanza n. 44 del 23/11/2017 intimando alla Ditta di

procedere alla rimozione e l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'accumulo; tale ordinanza di rimozione rifiuti è stata prorogata con le successive ordinanze n. 47 del 15/12/2017 ed ordinanza n. 48 del 28/12/2017 fino 31/01/2018.

La ditta in data 12/01/2018 ha presentato ricorso avanti al T.A.R. per l'annullamento delle citate ordinanze.

La Provincia di Vicenza ha emesso il provvedimento diffida n. 84218 del 13/12/2017 nei confronti della ditta, intimandole di:

- conformare l'attività di recupero rifiuti a quanto previsto dalla normativa e dall'autorizzazione;
- di presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, una autocertificazione attestante l'avvenuto ripristino dell'esercizio dell'attività, corredata da relazione tecnica e fotografica attestante tale ripristino;
- rispettare integralmente e in via continuativa tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 2056 del 11/01/2018, ha richiesto una proroga per l'ottemperanza alla diffida provinciale.

La Provincia ha concesso una proroga di 30 giorni per l'ottemperanza alla suddetta diffida (prot. n. 5128 del 24/01/2018).

La Ditta in data 06/02/2018 ha presentato ricorso avanti al TAR Veneto c/Provincia di Vicenza, con sospensiva, in materia ambientale per annullamento della diffida (prot. n. 9588 del 13/02/2018), con successiva rinuncia all'istanza cautelare, in sede di udienza in Camera di Consiglio del 22/03/2018.

L'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. n. 19670 del 23/03/2018, ha trasmesso il rapporto tecnico del controllo effettuato presso lo stabilimento della ditta in data 07/03/2018.

La Provincia, con nota prot. 30206 del 08/05/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento per il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attuazione dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essendo scaduti i termini per l'ottemperanza alla diffida e alla successiva proroga senza che sia pervenuta la documentazione richiesta con il suddetto provvedimento.

La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 32913 del 18/05/2018, ha chiesto una ulteriore proroga per ottemperare alla suddetta diffida

La Provincia, con nota prot. 37391 del 05/06/2018, ha concesso una proroga di 60 giorni per l'ottemperanza alla suddetta diffida e successivamente, con nota prot. 47138 del 16/07/2018, ha inviato alla Ditta la richiesta di fornire un aggiornamento in merito alla situazione del sito e se fosse stata avanzata la richiesta per ottenere il dissequestro.

La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 48660 del 23/07/2018, ha inviato una comunicazione con cui manifestava di avere contattato alcune ditte abilitate al ritiro dei rifiuti e che si stava attivando per ottenere il dissequestro.

La Provincia, con nota prot. 61850 del 21/09/2018, ha chiesto di provvedere entro 20 giorni al rinnovo della polizza fideiussoria a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti, prevista dalla D.G.R. Veneto n. 2721 del 29/12/2014, che risultava scaduta il 18/07/2018.

La Provincia, con nota prot. 62371 del 24/09/2018, ha inviato, nuovamente, alla Ditta la richiesta di fornire un aggiornamento in merito alla situazione del sito e se fosse stata avanzata la richiesta per ottenere il dissequestro.

Il Comune di Cartigliano, con nota acquisita agli atti con prot. n. 62653 del 25/09/2018, ha comunicato l'avvenuto dissequestro dei cumuli di rifiuti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

La Provincia, con nota prot. 65411 del 05/10/2018, ha chiesto alla Ditta di presentare un Piano di allontanamento dei rifiuti entro 7 giorni successivi con riscontro da parte della Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 67362 del 12/10/2018, in cui si comunicava l'impossibilità di presentare tale piano di smaltimento rifiuti per l'intervenuto, nuovo, sequestro di tutto il sito.

La Provincia, con nota prot. 67639 del 15/10/2018, ha comunicato alla Ditta che le motivazioni addotte non sono rilevanti ai fini della redazione del predetto piano di allontanamento e i tempi di

attuazione del programma di smaltimento possono essere indicati come crono programma delle attività avente inizio dalla data, non specificata, di dissequestro dell'area, e ha chiesto alla Ditta di presentare un Piano di allontanamento dei rifiuti entro 7 giorni successivi.

L'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. n. 68262 del 17/10/2018, ha trasmesso il rapporto tecnico del controllo effettuato presso lo stabilimento della ditta il giorno 08/10/2018. Nel predetto rapporto è evidenziato che “rispetto al precedente controllo effettuato nel 2017 (pari personale), la situazione dei luoghi e la gestione dei rifiuti è complessivamente peggiorata tanto che dopo confronto con l'A.G. la Ditta è stata posta sotto sequestro nel suo complesso con l'esclusione dei soli uffici”.

La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 69189 del 22/10/2018, ha inviato una nota con cui indicava tre possibili impianti di destinazione (Recytext Poludnie Sp z.o.o., Waste Inno Tech Sp. z.o.o. e Sap Recycling S.n.c.) e un tempo di circa quattro mesi per il completamento delle operazioni di allontanamento dei rifiuti dal sito, cui la Provincia ha dato riscontro, con nota prot. 75435 del 16/11/2018, richiedendoo, entro 10 giorni, integrazioni alla documentazione presentata.

La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 77569 del 27/11/2018, ha inviato le integrazioni e ha comunicato che dal 15/12/2018 sarebbero iniziati i conferimenti di rifiuti alla ditta, non precedentemente indicata, Winsystem Group S.r.l.s. (p. iva 09371580961) nello stabilimento di via Copernico n. 16 a Cornaredo (MI). A seguito di informazioni acquisite presso il Settore Rifiuti Bonifiche della Città Metropolitana di Milano che lo stabilimento di via Copernico n. 16 a Cornaredo (MI) della ditta Winsystem Group S.r.l.s. non era autorizzato alla gestione rifiuti, con divieto di esercitare l'attività di recupero rifiuti e cancellato dal registro recuperatori;

La Provincia, con determinazione n. 557 del 18/12/2018 (prot n. 83524 del 18/12/2018), ha vietato la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti alla Ditta Emirates Metals S.r.l. (p.i.: 03816270247) nell'impianto di via Milano n. 61 in Comune di Cartigliano, obbligando la Ditta a presentare un piano di allontanamento dei rifiuti presenti nello stabilimento, a presentare lo stesso all'Autorità Giudiziaria competente al fine di ottenere il nulla osta e/o dissequestro del sito, a dare effettiva attuazione al piano di allontanamento rifiuti nei termini nello stesso previsti dalla data del nulla osta e/o dissequestro del sito.

La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 85256 del 28/12/2018, ha inviato un nuovo piano di allontanamento rifiuti con cui indicava di procedere all'allontanamento dei rifiuti a partire dal 28/02/2019 e da concludersi entro i 90 giorni successivi; allegato alla medesima nota inviava il provvedimento di convalida di dissequestro dell'area del 07/11/2018 a firma del P.M. Dott.ssa Barbara De Munari.

La Provincia, con nota prot. 5243 del 25/01/2019, ha trasmesso il nulla osta all'esecuzione del predetto piano di allontanamento rifiuti.

La Ditta ha inviato le copie del rinnovo delle garanzie finanziarie per un importo assicurato di € 90.000 e con scadenza il 18/07/2022, acquisite agli atti con prot. 7203 del 05/02/2019 e accettate con prot. 17646 del 27/03/2019.

Il Comune di Cartigliano, con nota acquisita agli atti con prot. n. 13157 del 06/03/2019, ha inoltrato la richiesta di effettuazione di un sopralluogo per la verifica stato dei luoghi, cui è seguito, in data 03/04/2019, un sopralluogo congiunto effettuato da Comune, ARPAV e Provincia presso l'impianto della Ditta Emirates Metals S.r.l. in via Milano n. 61 in Comune di Cartigliano, prendendo atto che la Ditta non aveva ancora iniziato ad allontanare i rifiuti (verbale agli atti con prot. 26641 del 14/05/2019).

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. 46105 del 02/09/2019, evidenziava la inadeguatezza dei dispositivi antincendio a fronte del notevole deposito di rifiuti di plastica presenti.

La Provincia, con nota agli atti con prot. 47016 del 06/09/2019, ha richiesto alla Ditta un aggiornamento relativo allo smaltimento dei rifiuti, con riscontro della Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 48549 del 16/09/2019, in cui si comunica che nel sito sono presenti circa 3.000 tonnellate di rifiuti e che fin'ora risulta smaltito circa il 5% del quantitativo complessivo.

La Ditta, con ulteriore nota acquisita agli atti con prot. 48569 del 16/09/2019, ha chiesto la concessione di una ulteriore proroga di 60 giorni per procedere allo smaltimento dei rifiuti.

La Provincia, con nota agli atti con prot. 51112 del 27/09/2019, ha comunicato il diniego alla proroga richiesta, considerato che le argomentazioni esposte a supporto della richiesta di proroga risultavano generiche, non documentate in alcun modo e quindi senza un'adeguata motivazione.

Preso atto che alla data della presente non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte della Ditta.

Considerato il notevole tempo trascorso senza che la Ditta abbia ripristinato l'attività a quanto autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1/2014 ed anzi peggiorando le condizioni generali del sito.

Dato atto che i rifiuti di plastica presenti in sito (circa 3000 tonnellate) sono notevolmente superiori ai quantitativi autorizzati (5 tonnellate) e che i termini per completare l'allontanamento dei rifiuti presenti nello stabilimento concessi con l'ultima proroga (determinazione n. 830 del 10/06/2019 prot n. 32053) risultano scaduti il 30/09/2019.

Evidenziato che la Provincia di Vicenza, con determinazione di proroga n. 830 del 10/06/2019 prot n. 32053, ha avvisato la Ditta che *“nel caso di inosservanza a quanto disposto nel presente provvedimento si intenderà cancellata l'iscrizione n. 2/2013 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata in attuazione dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”*.

Preso atto della non ottemperanza ai provvedimenti provinciali di diffida (prot. 84218 del 13/12/2017), di divieto di prosecuzione (determinazione n. 1557 del 18/12/2018 prot. 83524) e di proroga (determinazione n. 830 del 10/06/2019 prot n. 32053).

Ritenuto che le difformità di cui sopra comportino la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dell'iscrizione n. 2/2013 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Visti:

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;
- la L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/2006 “Recupero rifiuti in regime di procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97 e D.M. 05.02.98 - Indirizzi operativi per l'effettuazione di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata”.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 14/03/2019 di assegnazione degli incarichi dirigenziali.

Premesso quanto sopra, che costituisce anche parte motiva del presente atto,

DETERMINA

- 1) di **cancellare** l'iscrizione n. 2/2013 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata della Ditta Emirates Metals S.r.l. (p.i.: 03816270247) nell'impianto di via Milano n. 61 in Comune di Cartigliano.
- 2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- 3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

La Ditta dalla data del 01/09/2019, non risulta legittimata a svolgere alcuna attività di recupero rifiuti in procedura semplificata presso lo stabilimento di via Milano n. 61 in Comune di Cartigliano (VI).

La Provincia avvierà il procedimento per l'escussione della polizza fideiussoria n. 380618529 del 12/11/2018 emessa da Generali Italia S.p.a. riferita allo stabilimento di via Milano n. 61 in Comune di Cartigliano.

Della mancata ottemperanza ai provvedimenti provinciali di diffida (prot. 84218 del 13/12/2017), di divieto di prosecuzione (determinazione n. 1557 del 18/12/2018 prot. 83524) e di proroga (determinazione n. 830 del 10/06/2019 prot n. 32053) verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene notificato via posta elettronica certificata alla Ditta Emirates Metals S.r.l. e inviato per conoscenza alla Prefettura di Vicenza, al Comune di Cartigliano, all'A.R.P.A.V. Dipartimento di Vicenza, all'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza.

Vicenza, 03/10/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI